



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO – SEZ. VIII CIVILE

in persona dell'avv. Antonella Mencherini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 55138/2021 R.G. e discussa all'udienza dell'11
maggio 2023

VERTENTE TRA

in persona del legale rappresentante pro tempore, quale
procuratrice dei sig.ri [REDACTED] e
[REDACTED] elettivamente domiciliata in), Via [REDACTED]
presso lo studio dell'avv. Federico Comba, che la rappresenta e difende
in virtù di procura speciale alle liti su foglio separato [REDACTED]

-PARTE ATTRICE-

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, [REDACTED]
presso lo studio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] che la
rappresentano e difendono in virtù di procura speciale alle liti annessa alla



comparsa di costituzione e risposta

-PARTE CONVENUTA-

NONCHE'

██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, ██████████ presso lo studio degli avv.ti ██████████ e ██████████ che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale alle liti annessa alla comparsa di costituzione e risposta

-PARTE INTERVENIENTE VOLONTARIA-

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a verbale dell'udienza dell'11.05.2023

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato tramite PEC, la società in nome e per conto dei sig.ri ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ ha convenuto in giudizio la società ██████████ ██████████ per sentirla condannare, previo accertamento dell'avvenuta pattuizione di un TEG usurario in relazione al contratto di finanziamento e declaratoria di nullità della clausola relativa al tasso di interesse, al pagamento rispettivamente della somma di €. 2.054,78, di quella di €. 3.913,87 e di quella di €. 1.480,04, oltre alle spese sostenute per le perizie di €. 610,00 ciascuna, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, nonché alla refusione delle spese di lite del giudizio da distrarsi in favore del procuratore



antistatario.

Asseriva l'attrice che i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] avevano, rispettivamente con l'allora [REDACTED] S.p.A. il [REDACTED] S.p.A. e l'[REDACTED] S.p.A., concluso un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, con sottoscrizione a garanzia del rimborso del predetto finanziamento di una polizza assicurativa, il cui costo era stato addebitato al momento dell'erogazione del prestito.

Precisava parte attrice che i mutuatari sopra indicati avevano provveduto ad estinguere anticipatamente il finanziamento, in relazione al quale, a seguito di reclamo, avevano ottenuto il rimborso degli ulteriori oneri non maturati.

Concludeva la (...) che i contratti di finanziamento intercorsi con i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] erano affetti da usura, dovendosi considerare per la determinazione del TEG le spese di assicurazione ex DPR 180/1950 anche nel periodo di vigenza delle Istruzioni di Banca d'Italia del 2006, in quanto oneri collegati e contestuali all'erogazione del credito, con la conseguenza che la clausola relativa al tasso era affetta da nullità ed il finanziamento ex art. 1815 del c.c. doveva considerarsi gratuito.

Si costituiva la [REDACTED] la quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito trattandosi di tre diversi finanziamenti sui quali la domanda attorea richiedeva la cognizione sull'intero contratto e la propria carenza di legittimazione passiva per non esserle state cedute dalla [REDACTED] le pratiche legate al portafoglio cessione del quinto e nel merito contestava il fondamento della pretesa di parte attrice, anche sotto il profilo del *quantum*,



in quanto contraria alle disposizioni normative *ratione temporis* applicabili.

Con il medesimo atto interveniva volontariamente la [REDACTED] la quale nel merito confutava la pretesa di parte attrice per le medesime ragioni sopra indicate.

Alla prima udienza di comparizione, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.04.2022, ove la medesima veniva introitata a sentenza.

Con provvedimento del 06/16.06.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo e disposta C.T.U. contabile con nomina della dott.ssa [REDACTED] e fissazione dell'udienza del 16.09.2022 per il giuramento.

Espletata la C.T.U., il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.05.2023, ove il medesimo era incamerato in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di passare all'analisi del merito della controversia, devono valutarsi le eccezioni preliminari riguardanti l'incompetenza per valore dell'adito Giudice di Pace e la carenza di legittimazione passiva della [REDACTED]

Quanto alla prima eccezione, come già evidenziato nell'ordinanza del 06/16.06.2022, la medesima deve ritenersi infondata.

Infatti, se pur la sommatoria delle domande proposte dall'attrice supererebbe la somma di €. 5.000,00, per trovarci in un'ipotesi di litisconsorte facoltativo ex art. 103 del c.p.c., costituito da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il comma 2 dell'art. 10 del c.p.c. (che è richiamato soltanto



dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Cass. n. 8141/98).

Ancora, nel caso in cui la nullità del contratto è circoscritta ad una clausola, come nella fattispecie in esame, deve farsi riferimento all'art. 12, comma 1, del c.p.c., che dispone: *“il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione”*.

Ebbene, per essere oggetto del presente giudizio l'accertamento di un TEG usurario e, quindi, della nullità della clausola relativa agli interessi, con conseguente rimborso di tutti gli oneri (interessi, spese e commissioni), collegati all'erogazione del credito e che hanno concorso al calcolo del TEG usurario, non è ravvisabile alcuna incompetenza per valore, giacché l'importo di tali oneri non supera il limite di cui all'art. 7 del c.p.c.

Per ciò che concerne la dedotta carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] [REDACTED] in effetti, la stessa deve considerarsi fondata, poiché nel corso del 2019, la [REDACTED] ha concluso con la convenuta un contratto di cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/93, dal quale erano escluse le pratiche inerenti al portafoglio cessione del quinto dello stipendio o pensione (Gazzetta Ufficiale n. 26/2019), come quelle oggetto del presente procedimento.

Quindi, è di tutta evidenza che la titolarità delle posizioni giuridiche legate a tale portafoglio, deve ricondursi alla [REDACTED] che è intervenuta volontariamente nel corrente processo e nei cui confronti parte attrice ha esteso la propria domanda.



In relazione al merito, si osserva che:

- in data 13.07.2007, il sig. [REDACTED] ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione con [REDACTED] S.p.A., per il capitale lordo di €. 8.820,00, da restituire mediante rimborso di 84 rate mensili di €. 105,00 ciascuna. Il TAN è stato fissato nella misura del 4% e il TAEG in quella del 22,67%, mentre è stato previsto il pagamento della somma di €. 1.058,40 a titolo di commissioni per l'intermediario incaricato, dell'importo di €. 1.130,39 per polizze assicurative e della somma di €. 250,00 per oneri e spese. Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti che il finanziamento è stato estinto con il pagamento di €. 4.214,07;
- in data 14.11.2008, il sig. [REDACTED] ha concluso un contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione con [REDACTED] S.p.A., per il capitale lordo di €. 14.868,00, da restituire mediante rimborso di 84 rate mensili di €. 177,00 ciascuna. Il TAN è stato fissato nella misura del 3,95% e il TAEG in quella del 18,91%, mentre è stato previsto il pagamento della somma di €. 1.709,82 a titolo di commissioni accessorie, dell'importo di €. 832,60 per polizze assicurative e della somma di €. 1.597,00 per commissioni finanziarie. Risulta, poi, dai prodotti documenti che il suddetto finanziamento è stato estinto con il pagamento di €. 7.129,95;
- in data 15.12.2008, il sig. [REDACTED] ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione con [REDACTED] S.p.A., per il capitale lordo di €. 7.800,00, da restituire mediante rimborso di 60 rate mensili di €. 130,00 ciascuna. Il TAN è stato fissato nella misura del 3% e il TAEG in quella del 18,17%, mentre è stato previsto il pagamento della somma di €. 390,00 a titolo di commissioni accessorie,



dell'importo di €. 314,34 per polizze assicurative e della somma di €. 799,80 per commissioni finanziarie. Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti che il finanziamento è stato estinto con il pagamento di €. 3.995,30.

In riferimento a detti contratti, parte attrice ne ha sostenuto l'usurarietà sul presupposto che il TEG applicato, comprensivo dei costi per la polizza assicurativa obbligatoria, superava il tasso soglia previsto per la categoria negoziale di riferimento.

A tale riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 644, quarto comma, c.p. (nella sua versione risultante dalle modifiche apportate con Legge n. 108/1996), *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

La disposizione sopra richiamata stabilisce, invero, il principio di necessaria *“onnicomprensività”* delle voci economiche da considerare ai fini dell'usura, con il solo limite rappresentato dall'esistenza di un chiaro collegamento negoziale con l'operazione di credito, con conseguente inclusione nel calcolo del TEG anche dei costi assicurativi.

Nell'agosto del 2009, la Banca d'Italia ha varato nuove istruzioni, in vigore dall'01.01.2010, con le quali nel recepire le indicazioni contenute all'art. 2 bis del D.lg. n. 185/08, convertito con la Legge n. 2/09, si è considerato, nella rilevazione dei tassi effettivi globali medi, anche *“le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”*.

Di contro, in base alle Istruzioni della Banca d'Italia del marzo 2006, ratione temporis vigenti, i costi dell'assicurazione obbligatoria andavano esclusi dal



calcolo del tasso di riferimento per l'usura, prevedendosi espressamente che

“nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità e disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”: disciplina che ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, del citato D.lg. n. 185/08 deve applicarsi ai contratti già stipulati all'entrata in vigore delle sopra menzionate Istruzioni del 2009.

In un tale quadro normativo, la questione da risolvere è quella se le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, con riferimento alle spese relative ai contratti di assicurazione obbligatoria, modificate solo nel mese di agosto 2009, possono escludere la natura usuraria del contratto, pure a fronte della chiara formulazione legislativa che considera rilevanti, ai fini dell'usura, tutte le voci economiche collegate all'operazione di credito, ad eccezione di imposte e tasse.

Su tale punto, non sussiste un orientamento uniforme nell'ambito della giurisprudenza, per ritenere una parte di quella di merito che: *“dette istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate (...). Pertanto, ferma restando la natura tecnica delle Istruzioni, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto dell'art. 644, quarto comma, c.p.”*, con l'ulteriore conseguenza che *“non si ravvisano (...) gli estremi per disattendere e disapplicare dette istruzioni”* (Tribunale di Milano sentenza n. 6505/17).

Di contro, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità è emerso



L'orientamento, secondo cui *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”*, con l'ulteriore precisazione che *“la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”* (Cass. sentenza n. 37058/2021 e Cass. sentenza n. 3025/2022).

In dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame, per essere intervenuti gli aggiornamenti solo con le Istruzioni della Banca d'Italia del 2009, la natura obbligatoria della polizza assicurativa, prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica sulle obbligazioni assunte dalle parti. Detta natura remunerativa va, infatti, presunta ogniqualvolta vi sia una contestualità tra la stipula della polizza assicurativa e l'erogazione del credito, a nulla rilevando l'obbligatorietà o meno dell'assicurazione medesima.

In altre pronunce, per di più, la Corte di Cassazione ha aggiunto che: *“le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l'usurarietà del*



compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644

cod. pen.”; inoltre, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si è detto che *“l'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario”* (Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466).

In condivisione, quindi, con i principi sopra richiamati, si ritiene che ai fini dell'eventuale superamento del tasso soglia usurario ex art. 644 c.p., tra gli oneri connessi all'erogazione del credito, debba includersi anche i costi dell'assicurazione obbligatoria, pattuita per il caso di morte, incapacità o perdita dell'attività lavorativa.

Ne consegue, quindi, la nullità della pattuizione relativa ai costi e interessi, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, del c.c., per cui: *“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”* e, quindi, la gratuità di ciascuno dei contratti di finanziamento in questione.

Sul *quantum debeatur*, l'espletata C.T.U. ha accertato il carattere usurario del TEG inclusivo delle spese di assicurazione, determinando per la posizione del sig. [REDACTED] quale totale importi da restituire la somma di €. 2.054,64, di cui €. 700,18 a titolo di interessi, per la posizione del sig. [REDACTED] quella di €. 3.451,57, di cui €. 1.348,03 a titolo di interessi ed infine per la posizione del sig. [REDACTED] quella di €. 1.148,17, di cui €. 355,31 per interessi: conclusioni di calcolo a cui questo Giudice di Pace ritiene di aderire, stante la correttezza della metodologia utilizzata per la sua determinazione.

In conclusione, quindi, la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quante interveniente volontaria, deve essere condannata al versamento rispettivamente delle



seguenti somme di €. 2.054,64, di €. 3.451,57 e di €. 1.148,17, con esclusione

di quanto richiesto per le tre CT di parte, ritenendole superflue in quanto non di ausilio al presente giudizio, per il quale si è reso necessario disporsi C.T.U.

Su tali somme devono riconoscersi i soli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

In ordine al governo delle spese di lite, queste devono liquidarsi secondo il principio della soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e suoi successivi aggiornamenti, mentre si ritiene di doverle compensare tra parte attrice e parte convenuta [REDACTED] in considerazione della natura particolare della questione trattata.

Non rinvenendosi richiesta di distrazione di dette spese nelle conclusioni come formulate nelle note prodotte all'udienza dell'11.05.2023 dall'attrice, non si disporrà in tal senso.

Anche le spese di C.T.U., come riconosciute con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] interveniente volontaria.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale svolta dal (...), quale procuratore dei sig.ri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'eccezione di incompetenza per valore;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della [REDACTED] [REDACTED] per come in motivazione;



- condanna la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quale interveniente volontaria, al pagamento in favore di parte attrice rispettivamente:

1) della somma di €. 2.054,64 per la posizione del sig. [REDACTED] per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

2) della somma di €. 3.451,57 per la posizione del sig. [REDACTED] per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

3) della somma di €. 1.148,17 per la posizione del sig. [REDACTED] per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

- pone definitivamente a carico della Barclays Bank Plc, quale interveniente volontaria, le spese della C.T.U.;

- dichiara interamente compensate tra parte attrice e la [REDACTED] [REDACTED] le spese di lite;

- condanna la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quale interveniente volontaria, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in €. 2.317,00, di cui €. 237,00 per contributo unificato, oltre spese generali 15%, IVA e Cassa Avvocati.

Così deciso in Milano il 10.07.2023

Il Giudice di Pace
Avv. Antonella Mencherini

